



*Ministero degli Affari Esteri*

Autorità nazionale- UAMA  
Sezione Affari tecnici e giuridici

MAE UAMA 010 P 12898  
Roma, 21/05/2014

---

**Oggetto: Direttiva sulla tenuta dei registri dei trasferimenti intracomunitari.**

---

Nota indirizzata a:

AIAD  
Via Nazionale 54  
00184 Roma

ANPAM  
Viale dell'Astronomia 30  
00144 Roma

FINMECCANICA  
Piazza Monte Grappa 4  
00195 Roma

e p.c. Ministero della Difesa  
Segretariato generale della Difesa  
II Reparto  
Via XX Settembre, 123 A  
00187 Roma

Premessa

Con il Decreto legislativo 105/2012 ed il Decreto interministeriale n°19 del 7 gennaio 2013 è stata data attuazione alla Direttiva 43/2009 che prevede nuove modalità per i trasferimenti intracomunitari di materiali d'armamento. In tale contesto, è fatto obbligo alle imprese fornitrici di tenere un registro dettagliato e completo di detti trasferimenti.

Quadro normativo

- L'art. 10 bis della Legge al comma 6 prevede che vengano definite le modalità di tenuta dei registri;

- L'art. 10 septies della Legge prevede che è fatto obbligo ai fornitori di tenere un registro dettagliato e completo dei trasferimenti dei materiali unitamente ai documenti commerciali. Inoltre, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, è previsto che il fornitore conservi il registro di cui al comma 2 per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dall'ultima registrazione, prevedendo altresì che sia messo a disposizione delle competenti autorità laddove da queste richiesto;
- l'art. 20-ter della Legge prevede che Il Ministero degli affari esteri, allo scopo di verificare il rispetto dei divieti, delle prescrizioni amministrative e delle condizioni prescritte effettua delle visite presso le aziende iscritte al registro di cui all'articolo 3, inviando gli ispettori designati, i quali possono accedere a tutti i locali pertinenti; esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti;
- L'articolo 25-bis della Legge prevede sanzioni amministrative nei casi di irregolare o di mancata tenuta del registro dei trasferimenti di cui all'articolo 10-septies comma 2, che si sostanziano nel pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. La stessa sanzione si applica in caso di mancata osservanza degli obblighi di conservazione e accesso di cui all'articolo 10-septies, comma 3;
- L'articolo 12 comma 8 del Regolamento prevede che le imprese certificate e i loro fornitori hanno l'obbligo di conservare i registri dei trasferimenti e la relativa documentazione commerciale secondo le direttive emanate dal Ministero degli affari esteri.

### Istruzioni applicative

Allo scopo di definire le modalità di tenuta dei suddetti registri si prevede quanto segue: ogni impresa iscritta al Registro nazionale delle imprese dovrà munirsi di un registro in formato cartaceo o elettronico nel quale annotare ogni movimentazione di materiali d'armamento che abbia ad oggetto trasferimenti intracomunitari e conservare la documentazione commerciale relativa all'operazione registrata. La documentazione deve essere conservata per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data della registrazione dell'operazione e deve essere esibita in sede di controllo su richiesta dell'Autorità nazionale - UAMA.

Ogni operazione deve essere registrata entro 15 giorni dalla spedizione dei materiali. Il registro si intende conforme al modello anche se, in riferimento alle singole voci in esso indicate, vengono operate ulteriori sottoclassificazioni delle medesime.

Allo scopo di uniformare i modelli in uso si fornisce (allegato A) un format di registro con elementi per la compilazione. E', tuttavia, data facoltà agli operatori di adottare un format di registro diverso da quello allegato alla presente direttiva, purché completo di tutti i dati ivi riportati.

### Modalità di compilazione del Registro dei trasferimenti

Il registro dei trasferimenti deve essere diviso per colonne o campi destinati ad accogliere i seguenti dati necessari per la determinazione dell'operazione:

- x t numero progressivo della registrazione;
  - x t data di registrazione dell'operazione;
  - x t descrizione del materiale di armamento;
  - x X quantità e valore del materiale di armamento;
  - x t date del trasferimento;
  - x t nome e indirizzo del fornitore e del destinatario;
  - x X paese di destinazione;
  - x X impiego finale e utilizzatore finale;
  - x t estremi dell'ordine;
  - x X licenza di trasferimento, ove prevista nello Stato membro;
- ND → prova che il destinatario sia stato informato delle eventuali restrizioni cui è soggetta l'autorizzazione di trasferimento.

E' facoltà delle imprese indicare sul registro ogni altro elemento (mezzo di trasporto, vettore, ufficio doganale, etc...) laddove considerato utile ai fini della tracciabilità dell'operazione.

### Documentazione commerciale

Ogni operazione dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti:

- ordine; ✓
- fattura; ✓

- documenti di spedizione; ✓
- prova che il destinatario dei materiali di armamento in questione è stato informato delle eventuali restrizioni; (SI)
- licenza di trasferimento, ove prevista. ✓

Si confida nella collaborazione dei destinatari della presente direttiva per la puntuale applicazione delle istruzioni fornite e si invitano le associazioni in indirizzo a darne comunicazione alle imprese associate.

Il Direttore dell'Autorità Nazionale - UAMA  
Min. Plen. Michele ESPOSITO

*Michele Esposito*

**Allegato A**  
*Registro dei trasferimenti intracomunitari*

N° progressivo e data di registrazione				x
Denominazione della ditta			x	Codice URNI
x				
N° autorizzazione	Data autorizzazione	Paese destinatario		
x	x	x		
N° ordine	Data ordine	Utilizzatore finale		
x	x	x		
Data spedizione	Prova che il destinatario sia stato informato delle restrizioni	Fornitore	Destinatario	
x	NO	x	x	
Valore con regolamento		Valore senza regolamento (ai soli fini doganali)		
x		x		

**Descrizione del materiale di armamento**

Categoria Materiale Arm.	Voce doganale	Quantità	Unità Misura	Descrizione	Part Number	Codice URNI (2)
x	x	x	x	x	x	x